

**Ricorso proposto il 21 giugno 2016 — VF Europa/Commissione****(Causa T-324/16)**

(2016/C 305/59)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* VF Europa BVBA (Bornem, Belgio) (rappresentanti: H. Vanhulle, B. van de Walle de Ghelcke, C. Borgers e N. Baeten, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione dell'11 gennaio 2016 relativa al regime di aiuti di Stato sulle esenzioni degli utili in eccesso SA.37667 (2015/C) (ex 2015/NN) attuato dal Regno del Belgio;
- in subordine, annullare gli articoli da 2 a 4 della decisione;
- in ogni caso, condannare la Commissione europea alle spese del procedimento.

**Motivi e principali argomenti**

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso un errore di diritto ed un errore manifesto di valutazione nell'individuazione della presunta misura di aiuto e nella sua qualificazione quale regime di aiuti ai sensi dell'articolo 1, lettera d) del regolamento n. 2015/1589<sup>(1)</sup> del Consiglio e dell'articolo 107 TFUE.
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 107 TFUE, non ha fornito motivazioni e ha commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo che il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso costituisca una misura di aiuto di Stato.
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione, ordinando il recupero del presunto aiuto, ha violato l'articolo 16, comma 1, del regolamento n. 2015/1589 del Consiglio e i principi generali di certezza del diritto e di legittimo affidamento.
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha violato l'articolo 2, comma 6, TFUE e il principio di parità di trattamento e ha commesso uno sviamento di potere utilizzando le norme relative agli aiuti di Stato al fine di proibire il sistema belga di ruling sugli utili in eccesso.

<sup>(1)</sup> Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9)

**Ricorso proposto il 23 giugno 2016 — Paice/EUIPO — Blackmore (DEEP PURPLE)****(Causa T-328/16)**

(2016/C 305/60)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese***Parti**

*Ricorrente:* Ian Paice (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: M. Engelman, Barrister e J. Stephenson, Solicitor)

*Convenuto:* Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* Richard Hugh Blackmore (New York, New York, Stati Uniti)

**Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO**

*Richiedente il marchio controverso:* Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

*Marchio controverso interessato:* Marchio comunitario denominativo «DEEP PURPLE» — Domanda di registrazione n. 11 772 721

*Procedimento dinanzi all'EUIPO:* Opposizione

*Decisione impugnata:* Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 marzo 2016 nel procedimento R 736/2015-5

**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata in qualunque modo lo si ritenga opportuno, in particolare, in modo che la registrazione del marchio sia integralmente negata per tutti i prodotti e i servizi per i quali è stata depositata;
- condannare l'EUIPO alle spese sostenute dal ricorrente per il presente ricorso.

**Motivo invocato**

- Violazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.

---

**Impugnazione proposta il 20 giugno 2016 da FN, FP e FQ avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 aprile 2016, causa F-41/15 DISS II, FN e a./CEPOL**

**(Causa T-334/16 P)**

(2016/C 305/61)

*Lingua processuale: l'inglese*

**Parti**

*Ricorrente:* FN (Budapest, Ungheria), FP (Bratislava, Slovacchia), FQ (Les Fonts Benitachell, Spagna) (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

*Altra parte nel procedimento:* Accademia europea di polizia (CEPOL)

**Conclusioni**

I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

- annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'11 aprile [2016] nella causa F-41/15 DISS II, FN e a./CEPOL, e, per l'effetto,
- annullare la decisione della CEPOL n° 17/2014/DIR del 23 maggio 2014, che prevede il trasferimento della CEPOL a Budapest, Ungheria, a decorrere dal 1° ottobre 2014 e che informa i ricorrenti che «Il mancato adeguamento a tale decisione sarà considerato come atto di dimissioni con effetto al 30 settembre 2014»,
- annullare le decisioni della CEPOL del 28 novembre 2014, con cui sono stati respinti i reclami presentati dai ricorrenti tra l'8 e il 21 agosto 2014 avverso la decisione del 23 maggio 2014,
- condannare la CEPOL a risarcire i danni materiali e morali subiti dai ricorrenti,
- condannare la CEPOL al pagamento delle spese sostenute dai ricorrenti per il presente appello e per la causa F-41/15 DISS II.